

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/2420

del 20/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1845

del 20/12/2016

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI CORRISPOSTE E VERSATE AL DIPENDENTE(C.I.183273)DURANTE L'ASSENZA DAL SERVIZIO AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI CORRISPOSTE E VERSATE AL DIPENDENTE (C.I. 183273) DURANTE L'ASSENZA DAL SERVIZIO AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 26/04/2016,sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P.(DOCUMENTO Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016 n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016,nel quale sono stati fissati i requisiti ex art.169 del D.Lgs 267/00;

Osservato la sentenza della Corte di Cassazione Sez.Unite 12 novembre 1988 n.6132 che prevede:”..il responsabile di lesioni personali a danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative”;

Preso atto di quanto precisato dall'art.2947 del codice civile” *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*” al comma 2 ovvero che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni;

Premesso che il dipendente Sig.VIOLI LUCA in data 13/05/2016 ha subito un incidente stradale a seguito del quale ha effettuato assenze per malattia debitamente retribuite dalla Scrivente Amministrazione Comunale;

Osservato che in riferimento all'incidente che ha visto coinvolto la dipendente di cui sopra, ed in applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione Sez.Un.12 novembre 1988 n.6132 sopracitata,si è provveduto a richiedere all'Assicurazione LINEAR in qualità di garante del responsabile del sinistro, il rimborso della somma corrisposta al suddetto dipendente durante tutto il periodo di assenza dal servizio ammontante a **€ 746,39**

Visti

- L'art.14”*Competenze e Responsabilità Dirigenziali*” della sezione A,del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di autorizzare Il Servizio Finanziario Comunale a emettere ordinativo di incasso per la somma di **€ 746,39** quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate (al netto del rimborso INAIL) per il dipendente VIOLI LUCA durante l'assenza dal servizio, come in premessa riportato;
2. di accertare l'entrata di € 746,39 al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 3.05.01.99.999 del Bilancio 2016 al capitolo che nel P.E.G 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 8315/1 denominato “ *Risarcimento danni da Istituti assicurativi per assenza dal lavoro di un dipendente a seguito infortunio*”, codice prodotto-progetto P.E.G. 2016_PD_3102, centro di costo 0115, codice Coge CJ;
3. di emettere reversale d'incasso di pari importo quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate (al netto del rimborso INAIL) per la dipendente VIOLI LUCA durante l'assenza dal servizio, come da bonifico bancario emesso dall'Assicurazione LINEAR.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)